



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 17 del 12-11-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì 12 del mese di Novembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porrelli Aldo - OO.SS.		X
Bellomo Donato - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
xxxxxxx - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;



Considerato che:

- in data 24.2.2012, la C.P.A. di Lecce, riceveva nota dalla Camera di Commercio territoriale, con allegato provvedimento della Procura della Repubblica;
- In data 3.4.2012, con nota n. 10713, la C.P.A. di Lecce, contestava al Sig. [REDACTED] il possesso dei requisiti artigiani, ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 6 /2005;
- il 24.4.2012, giungevano alla predetta CPA, le controdeduzioni con la richiesta di essere sentiti personalmente, che avveniva in data 10.5.2012;
- al termine dell'audizione, la C.P.A. deliberava la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane, in quanto "il titolare di impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2 L. 443/85, assume piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione; l'attività di impresa artigiana rientra a tutti gli effetti nella previsione degli ultimi commi dell'art. 216 L.F. che fanno riferimento a qualsiasi impresa", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 14475 del 15.5.2012;
- In data 12.7.2012, il Sig. [REDACTED] ricorreva presso questa Commissione per vedersi annullare la decisione della C.P.A., assumendo che: 1) la CP.A. non è competente ad adottare gli eventuali provvedimenti scaturenti dalla sentenza, ma lo è la Camera di Commercio; 2) che l'inabilitazione prevista, riguarda solo l'impresa commerciale, rendendolo incapace di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Ritenuto che:

il 21 febbraio 2012, la Procura della Repubblica trasmetteva nota per esecuzione delle pene accessorie inflitte al ricorrente, tra gli altri, alla Camera di Commercio di Lecce che a sua volta, trasmetteva alla C.P.A., affinché procedesse, non eventualmente, ma per competenza, all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato non è stata, nel caso di specie, né sorda e né cieca, né ultroneo né inconferente.

Lo status di artigiano, non è esimente dall'applicazione delle pene accessorie ove comminate.

La L.R. n. 1 del 2008, art. 28, comma 1, che modifica gli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/2005, prevede che la comunicazione per l'iscrizione, modificazione e cancellazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa.

L'iscrizione dell'impresa all'Albo, costitutiva dello status di artigiano, conferisce il titolo per accedere alle provvidenze che la legge emana in favore di tali categorie. Prima ancora di possedere tale status quindi, è impresa. Infatti l'art. 2083 del codice civile annovera fra i

piccoli imprenditori, gli artigiani, che contestualmente alla iscrizione all'Albo dedicato, viene iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese.

L'art. 216, ultimo comma L.F., prevede per il reato di bancarotta fraudolenta, tra le altre, la "irrogazione della pena accessoria della incapacità per di anni 10 ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa".

La pena accessoria priva temporaneamente il condannato della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

La ratio della norma vuole che il soggetto, a cui viene sospesa temporaneamente la capacità di agire, sia posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato danno,

Soffermandosi sulla rappresentanza dell'imprenditore, nel caso di impresa individuale, come quella di cui si tratta, il titolare dell'impresa rappresenta sé stesso, pertanto le due figure-rappresentante e imprenditore - sono coincidenti. Nell'impresa individuale artigiana quindi, chi fa impresa, ricopre gli uffici direttivi della stessa, così come prevede l'art. 2 della L.443/85 che definisce l'imprenditore artigiano come **"colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"**.

Inoltre, se consideriamo la parola "qualsiasi" riportata nell'art. 216 L.F. nella sua accezione, essa ha il significato di "quale che sia". Se il legislatore avesse voluto escludere l'impresa artigiana, lo avrebbe esplicitato.

Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

Aol Unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA

- Di non accogliere il ricorso del Sg. [redacted] con sede in [redacted]
- Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
- Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroilli)

[Handwritten signature]



Il Presidente
(Sig. Giovanni Merchich)

[Handwritten signature]